

COMUNE DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA

CONVENZIONE

Per l'inserimento di due nuclei familiari presso la CASA Famiglia Le Margherite con sede a Cagliari

L'anno 2020 il giorno --- del mese di ---,

TRA

Il Comune di Oristano, nella persona del Dirigente Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza Dott. _____, il quale interviene in nome e per conto del Comune di Oristano

E

La comunità di Accoglienza gestita dall'Associazione Le Margherite, con sede in Via dell'Abbondanza nella persona del Rappresentante legale - P.I./C.F. dell'Ente n. 02775830926;

PREMESSO

- Che il Comune di Oristano ha stabilito di avvalersi della collaborazione della Comunità di accoglienza gestita dall'Associazione Le Margherite, per l'erogazione di servizi residenziali in favore di un minore e della madre, in conformità alle finalità di cui alla L.R. 23/2005 nonché agli indirizzi della Regione Sardegna;

Con determinazione del Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla Persona n. --- del ---, è stato assunto l'impegno di spesa per l'inserimento di due nuclei familiari presso la Comunità;

- Che la Comunità alloggio è autorizzata al funzionamento ai sensi della L.R. 23/2005;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1)

- Il Comune di Oristano, di seguito denominato "Comune", stabilisce un rapporto di collaborazione con la Comunità di Accoglienza di seguito denominata Comunità Alloggio per l'erogazione di servizi continuativi in favore del minore e della madre che sarà inserito con provvedimento del Dirigente settore Servizi alla Persona e Cittadinanza del Comune di Oristano.

ART. 2)

- La Comunità Alloggio si impegna ad ospitare il minore e la madre che verranno inseriti dal Comune di Oristano.

ART. 3)

- La Comunità Alloggio, nel rispetto degli standard individuati dal Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005, garantisce, inoltre, la presenza di un numero adeguato di educatori qualificati;

ART. 4)

- Quale corrispettivo del servizio reso il Comune riconosce la retta giornaliera pari a € 95,00 pro capite esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 27 ter del DPR 633/1972.

ART. 5)

- Il Comune provvede al pagamento delle rette dovute mensilmente dietro presentazione di idoneo documento valido ai fini fiscali dal quale deve risultare la data di ingresso e le presenze giornaliere del mese relativo. I pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune di Oristano sul conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti/commesse pubbliche, acceso dalla Ditta per gli effetti dell'art. 3 della L. 13/09/2010, n. 136,

presso ... – Codice IBAN: ----. Qualora l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti non assolvano agli obblighi previsti dalla suddetta legge n. 136/2010, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8, art. 3 della medesima legge. L'Ente appaltante verificherà, con opportuni interventi di controllo, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 6)

– La Comunità Alloggio è obbligato a stipulare, a favore degli assistiti, idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 del Codice civile.

ART. 7)

– Il Comune di residenza degli utenti che sottoscrive la presente convenzione, attraverso il proprio Servizio sociale, ha la facoltà di effettuare periodiche visite alla comunità e di verificare le condizioni generali dell'utente e le prestazioni socio assistenziali erogate.

ART. 8)

– La Comunità aggiornerà la situazione generale del minore, tramite relazioni, ogni qualvolta il Comune lo richieda; detto aggiornamento comprenderà notizie relative al singolo minore, al trattamento ed ai risultati ottenuti nel campo della scuola e/o lavoro.

ART. 9)

L'Ente Affidatario, in riferimento alle prestazioni di cui alla presente convenzione, dichiara di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di osservare tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con Deliberazione della G.C. n°198 del 10.12.2013, del Piano Anticorruzione 2017/2019 approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 10 del 21.01.2017, e del Patto d'Integrità approvato con Delibera Regionale G.R. n. 30/16 del 16/06/2015 pubblicata nel sito istituzionale della Regione Sardegna, dando atto altresì che la violazione dei medesimi principi e obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.4. La mancata osservanza di quanto previsto nel Patto d'Integrità costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 10)

– In caso di violazione delle norme della L.R. 23/2005 e del relativo regolamento di attuazione o di gravi inadempienze di alcuni obblighi In caso di violazione delle norme della L.R. 23/2005 e del relativo Regolamento di attuazione o di gravi inadempienze di alcuni degli obblighi a carico dell'Ente previste dalla presente convenzione il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dandone immediata comunicazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 41 della L.R. 23/2005.

La convenzione può essere altresì risolta ai sensi del citato art. 1456 nel caso di mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi a carico di quest'ultimo previsti dalla presente convenzione.

ART. 11)

– La presente convenzione decorre dal momento della sottoscrizione al 31/12/2020 salvo provvedimento di revoca dell'affidamento del Tribunale per i Minorenni e può essere ulteriormente rinnovata agli stessi patti e condizioni della presente. La Comunità Alloggio garantisce la permanenza del minore e della madre per il tempo necessario ad adempiere i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni.

ART. 12)

– Nel caso si venissero a creare gravi situazioni tali da compromettere la permanenza del minore e della madre in Comunità e la prosecuzione del progetto educativo, la Comunità Alloggio, a suo insindacabile giudizio, può decidere per la loro dimissione, dando motivazioni scritte al Comune e, quindi, dare effetto alla risoluzione della presente convenzione. La mancata liquidazione delle quote mensili previste, pattuite all'art. 5 della presente convenzione, è presupposto per la valutazione dell'eventuale dimissione dalla Comunità.

ART. 13)

– Ai sensi della normativa vigente in materia di "Trattamento dei dati personali" il Comune, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti e delle rispettive famiglie, designa la Comunità Alloggio quale

responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà. La Comunità Alloggio procederà al trattamento dei dati adottando opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

ART.14)

Sono a carico dell'Ente affidatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme del Codice Civile vigenti. L'ente affidatario è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72.

Letto, approvato e sottoscritto.

**PER IL COMUNE DI ---
Il Dirigente**

***PER LA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA
Il Rappresentante legale***